

Publicato il 09/08/2019

N. 10475/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10730/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10730 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ernfried Obrist, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;

Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t.;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t.;

Commissario Straordinario ex D.M. della Difesa 02.10.17, in persona del Commissario p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del 2.10.2017 con il quale il Ministro della Difesa ha disposto la mancata nomina dell'eletto Ing. Ernfried Obrist a Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno e ha nominato l'avv. Francesco Soro quale Commissario Straordinario del predetto Ente;
- della nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, con il quale è stato comunicato "che la rielezione del Presidente uscente da parte dell'Assemblea nazionale, avvenuta in data 22 ottobre 2016, non può trovare utile finalizzazione ai fini del rinnovo della carica presidenziale, avendo l'interessato già completato tre mandati consecutivi" e, ove occorrer possa, anche del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, allegato, prot. n. 17760 del 6.9.2017;
- nonché di ogni atto, anche se non conosciuto e/o implicito, presupposto, conseguente, connesso o, comunque, relativo alla mancata nomina dell'ing. Ernfried Obrist a Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OBRIST ERNFRIED il 27\12\2018:

del decreto del Ministro della difesa del 22.10.18, concernente la conferma dell'Avv. Francesco Soro nell'incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Commissario Straordinario ex D.M. della Difesa 02.10.17;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 novembre 2017 e depositato il successivo 7 novembre 2017, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 2 ottobre 2017, il Ministero della Difesa ha disposto la mancata nomina del predetto a Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno e, pertanto, ha nominato l'avv. Francesco Soro "quale Commissario Straordinario di" detto Ente nonché gli atti ad esso presupposti, chiedendone l'annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- con delibera n. 96 dell'8 settembre 2016 il Consiglio Direttivo dell'Unione Italiana Tiro a Segno – "essendo ormai conclusi i giochi olimpici estivi" - indicava l'Assemblea Nazionale elettiva per procedere, secondo l'"ordine del giorno", all'elezione, tra l'altro, del Presidente Nazionale;
- il successivo 22 ottobre 2016 l'Assemblea Nazionale Elettorale, regolarmente costituita, esprimeva n. 1.102,50 voti, pari all'85,53%, a favore del predetto, il quale veniva, conseguentemente, eletto "alla carica di Presidente", con immediata comunicazione del risultato elettorale "ai gruppi sportivi e agli organi federali competenti" nonché relativa pubblicazione nell'albo federale;
- decorsi i termine decadenziali per la proposizione di eventuali impugnazioni, con nota n. 10572 del 2016 il verbale dell'Assemblea era oggetto di trasmissione al Ministero della Difesa e al CONI "per l'avvio del procedimento di nomina ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 90/2010";
- in riscontro ad un'apposita richiesta del menzionato Ministero al CONI, in data 5 aprile 2017 quest'ultimo esprimeva un parere secondo il quale "non si riscontrano motivi ostativi alla nomina del Presidente dell'U.I.T.S. per il quadriennio 2017-2020";
- acquisiti ancora formali pareri dal "proprio consigliere giuridico e dall'Ufficio Legislativo", il Ministero della Difesa chiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di "dar corso, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del

testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare..... alla procedura di conferma dell'Ing. Ernfried Obrist a Presidente nazionale dell'Ente”;

- dopo circa undici mesi dall'Assemblea Nazionale Elettiva, il Capo di Gabinetto comunicava all'U.I.T.S. una nota, atta a rappresentare che, “all'esito di approfondimenti condotti, supportati da un parere acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato, è emersa l'applicabilità a codesto Ente dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, di modo che la rielezione del Presidente uscente da parte dell'Assemblea nazionale, avvenuta in data 22 ottobre 2016, non può trovare utile finalizzazione ai fini del rinnovo della carica presidenziale, avendo l'interessato già completato tre mandati consecutivi. Stante quanto sopra, fermo restando che è in corso la nomina di un Commissario straordinario, si partecipa che sarà necessario ripetere le elezioni presidenziali tenendo conto dei limiti posti dalla citata disposizione di legge”;

- a seguito di tale nota, in data 2 ottobre 2017 il Ministero della Difesa adottava il provvedimento impugnato.

Avverso tale provvedimento e gli atti ad esso presupposti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

I.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA' –

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, in ragione – in sintesi – della mancata partecipazione dell'interessato al procedimento.

II. INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES, PRIMO COMMA, DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 90/2010 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DELL'UITS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, atteso che l'adozione della decisione di non procedere alla nomina – al pari, del provvedimento di nomina - “non spettava né al Capo di Gabinetto, né al Ministro della Difesa, bensì al Presidente della Repubblica o, tutt'al più, al Consiglio dei Ministri”.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, DELLA L. N. 14/1978 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 406/1977 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 90/2010 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DELLO STATUTO DELL'UITS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA' – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, tenuto conto che il provvedimento impugnato si basa sull'applicabilità dell'art. 6, comma 2, di cui sopra alla nomina del presidente dell'UITS, il quale costituisce un falso presupposto in ragione del rilievo che, nel caso di specie, all'esecutivo “non è attribuita alcuna scelta discrezionale sul soggetto da individuare, poiché il Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa devono limitarsi a prendere atto della volontà espressa dalla base sociale dell'Ente di riferimento nel rispetto del principio democratico, limitandosi a verificare la correttezza dell'operato”. In sintesi, “la nomina di cui si discute non è una nomina governativa”, bensì è

vincolata al risultato delle elezioni e, dunque, “il potere di proposta del Ministro competente e di nomina del Consiglio dei Ministri deve essere inquadrato nell’ambito del potere di vigilanza e, soprattutto, di formalizzazione della volontà democratica”, precisando, ancora, che “una diversa interpretazione, secondo la quale troverebbe applicazione la L. n. 14/1978, sarebbe del tutto irragionevole, in quanto comporterebbe un duplice controllo sulla decisione assembleare, sia del governo, sia del Parlamento” e, comunque, è da aggiungere che non sussiste un’unitaria figura di ente pubblico, come, tra l’altro, affermato dal Consiglio di Stato nel parere del 6 luglio 2011, n. 2984 (concernente – in particolare – l’ACI) nonché nel parere n. 4079 del 26 settembre 2012, di conferma dei principi in precedenza esposti “anche all’UTS stessa”, avendo cura di precisare, peraltro, che “l’estensione analogica” di una causa di ineleggibilità, generica, polivalente e non tipizzata, “sarebbe palesemente incostituzionale”. A tale lettura dell’art. 6 in argomento conduce – del resto – la Relazione della I Commissione permanente della Camera dei Deputati di “accompagnamento alla suddetta proposta di legge”.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 621/1982 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1977 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA LEGGE N. 70/1975 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 14/1978 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ DELLA MOTIVAZIONE, per l’operatività – secondo le richiamate previsioni - dei limiti alla durata in carica dei componenti di organi apicali esclusivamente nell’ipotesi in cui si tratti di nomine affidate “alla libera scelta dell’autorità competente” (ben diverse dalle nomine effettuate – come nel caso in trattazione - “in via elettiva”).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 242/1999, sulla base della considerazione che – “anche a voler per mera ipotesi ritenere astrattamente applicabile al caso di specie l’art. 6 della L. n. 14/78” – “si dovrebbe prendere atto dell’intervenuta abrogazione in parte qua operata dal” citato D.Lgs., “laddove all’art. 16, comma 4 ... prevede che, per l’elezione successiva a due o più mandati, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi”.

VI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, PERPLESSITA’ E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, tenuto conto dell’adozione dei provvedimenti impugnati senza procedere alla previa richiesta del parere delle commissioni parlamentari, ricordando – per completezza – che quest’ultime, già interpellate sulla nomina del predetto, hanno sempre espresso parere favorevole, ritenendo lo svolgimento di due mandati “non rilevante ai fini del computo del limite dei mandati previsto” sia dalla legge n. 14 del 1978 che dall’art. 39 dello Statuto dell’UTS approvato nel 2010.

Con atto depositato in data 15 novembre 2017 si sono costituiti il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Presidenza della Repubblica e il Commissario Straordinario ex DM della Difesa 02.10.17.

Con atto depositato il successivo 24 novembre 2017 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

In medesima data, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica e il Ministero della Difesa hanno prodotto una memoria, volta a chiedere - in via pregiudiziale - “la declaratoria di difetto di legittimazione passiva” della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, ancora, a confutare le censure formulate in virtù della constatazione che il ricorrente è “già stato eletto dall’Assemblea Nazionale in qualità di Presidente dell’ente nei due precedenti quadrienni 2004-2008 e

2008-2012” e, dunque, del richiamo del D.P.R. n. 90 del 2010 di riordino dell’UITTS, dello Statuto di quest’ultimo (in particolare, degli artt. 39 e 78) e, ancora, dell’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978.

In successivo 27 dicembre 2018 il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, volti a chiedere e ottenere l’annullamento del decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2018, concernente la conferma dell’Avv. Francesco Soro nell’incarico di Commissario Straordinario dell’UITTS in ragione, tra l’altro, dell’asserita esigenza di provvedere alla modifica dello Statuto dell’UITTS per adeguare il testo ai nuovi principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali.

A tali fini il ricorrente deduce il vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti già gravati, procedendo al richiamo integrale delle censure già formulate, nonché un nuovo motivo di diritto, incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione della legge n. 8 del 2018 e sull’eccesso di potere per insussistenza dei “presupposti per posticipare le elezioni”.

A seguito del deposito di documenti in data 17 gennaio 2019, il successivo 18 gennaio 2019 il ricorrente ha prodotto una memoria, precipuamente diretta a richiamare un recente precedente di questo Tribunale (la sentenza n. 72 del 2019), ritenuto dirimente al fine di definire la controversia de qua, attesa la riscontrata statuizione in esso del principio secondo cui – ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 6 in argomento – “non possono essere computati gli incarichi antecedenti all’approvazione dello Statuto contenente” i limiti all’eleggibilità.

Con memorie depositate il 21 gennaio 2019 e 30 gennaio 2019 la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa – “richiamate le difese in atti, fra cui l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva” – hanno contestato i motivi di diritto formulati dal ricorrente, ribadendo la piena compatibilità del principio generale fissato dall’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978 “con la struttura dell’organizzazione interessata”, all’uopo richiamando, tra l’altro, quanto

affermato dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite “in tema di limiti all’eleggibilità”, premurandosi, peraltro, di chiedere - in ultimo – la verifica del rispetto dei termini a difesa, a fare data dalla “notifica dei motivi aggiunti”.

In data 30 gennaio 2019 anche il ricorrente ha prodotto una memoria di replica, essenzialmente volta a reiterare le censure formulate.

Proprio in ragione dell’esigenza del rispetto dei su indicati termini, all’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso.

A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 3 giugno 2019.

DIRITTO

1. In via preliminare, è meritevole di disamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Presidenza della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Orbene, tale eccezione è infondata, risultando evidente che la controversia prospettata investe inequivocabilmente anche la corretta individuazione e il legittimo esercizio dei poteri alle predette spettanti e, conseguentemente, non può essere considerata ad esse estranea (come, tra l’altro, ragionevolmente desumibile dalla formulazione della censura inerente all’illegittimità dei provvedimenti impugnati per il vizio di difetto di competenza).

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede:

- la questione prospettata riguarda il provvedimento con cui, in data 2 ottobre 2017, il Ministero della Difesa – dopo avere dato conto che il ricorrente ha “svolto il mandato di Presidente per i quadrienni olimpici 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2016 e che, pertanto, il conferimento di un ulteriore mandato si porrebbe in contrasto con i limiti imposti dall’articolo 6 della legge n. 14 del 1978” – ha disposto la nomina di un commissario straordinario “fino alla nomina del Presidente dell’Unione italiana tiro a segno e comunque non oltre la durata di un anno”;

- preso specificamente atto che la decisione in tal modo adottata risulta fondata essenzialmente sul disposto dell'art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978, come desumibile dalla nota del Gabinetto del Ministro del 29 settembre 2017, basata, tra l'altro, su un parere acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato, il ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione de qua e degli atti ad essa presupposti sulla base della denuncia dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Tali censure sono immeritevoli di positivo riscontro.

2.2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 60 del 2010, rubricato "Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno", "il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione" in trattazione, "è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" (comma 3), con la statuizione – in aggiunta - che "i componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio" (comma 7);

- a seguito di tale previsione normativa, il Ministero della Difesa ha adottato il decreto 15 novembre 2011, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Unione italiana tiro a segno", pubblicato nel supplemento ordinario n. 264 della G.U., Serie Generale n. 293 del 17 dicembre 2011, prevedendo – per quanto di rilevanza in questa sede - che:

a) "i componenti degli organi dell'UITTS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel quadriennio stesso" (art. 39);

b) "1. Il limite alla rieleggibilità dei componenti degli organi dell'UITTS di cui all'articolo 39 entra in vigore dal primo rinnovo degli organi dell'UITTS successivo all'approvazione del presente Statuto. 2. Gli organi elettivi

dell'UITTS in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.....” (art. 78).

La controversia in trattazione impone, poi, di ricordare che:

- lo stesso decreto 15 novembre 2011 statuisce – all'art. 1 – che:

“1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito <<UITTS>> o <<Unione>>, è ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 59 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito <<Regolamento>>.

2. L'UITTS è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni. Essa è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito <<CONI>>, sotto la cui vigilanza è posta.....”;

- la successiva previsione – contemplata all'art. 7 – disciplina gli “Organi Centrali”, tra cui figura “b) il Presidente nazionale”;

- in relazione a quest'ultimo, l'art. 17 di tale decreto dispone che:

“1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'UITTS.

2. Il Presidente nazionale è responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del COMI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidati dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Presidente nazionale presiede, altresì, il Consiglio direttivo dell'UITTS e il Consiglio di Presidenza. Esso è eletto dall'Assemblea nazionale ed è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri..... .

4. Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità dei voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuni dei candidati del quorum richiesto per

l'elezione si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione”.

Come noto, la previsione del COM e il su indicato statuto sono da ricondurre al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 392 del d.lgs. n. 66 del 2010, e al d.P.R. n. 209 del 2009, in espressa attuazione dello stesso adottato, i quali hanno rideterminato la disciplina dell'ente in trattazione.

In particolare:

- il decreto legge n. 112 del 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ha previsto la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità (“con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”), la soppressione di numerosi altri enti, “ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa”, e, ancora, la soppressione di “tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati adottati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- con il d.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, è stato, dunque, emanato il “Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113”;

- orbene, l'art. 1 di tale d.P.R. prevede che: “1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata "UITTS", di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'UITTS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi "TSN". Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”;

- lo stesso d.P.R. contempla gli organi dell'Ente, tra cui il Presidente, prescrivendo – appunto – che quest'ultimo, “eletto dall'Assemblea nazionale, è nominato su proposta del Ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri” (art. 2), con rinvio allo Statuto della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente (art. 4), da adottare “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento” (art. 7).

Al fine di comprendere compiutamente la questione in esame è da ricordare, in ultimo, che:

- ai sensi del menzionato r.d.l. n. 2430 del 1935, l'Unione aveva “personalità giuridica ed autonoma amministrativa”, con rinvio all'adozione di un decreto reale dello statuto della stessa”, e il suo Presidente era “nominato dal Presidente del C.O.N.I., di concerto con l'Ispettore capo della preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e col Capo di S.M. della M.V.S.N.”, con durata in carica pari a tre anni (cfr. art. 16 del R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, di approvazione del “regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, numero 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale”);

- con il successivo D.Lgs. Lgt. 8 luglio 1944, n. 286, il “tiro a segno nazionale” è stato poi posto alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra e, nel contempo, è stato disposto lo scioglimento degli “organi della Unione italiana di tiro a segno nazionale”, demandando i poteri dai predetti esercitati ad un commissario straordinario “da nominarsi con decreto del Ministro della Guerra”;
- svariate vicende si sono poi ragionevolmente susseguite nel corso degli anni, tenuto, tra l’altro, conto della caduta del regime fascista;
- per quanto di rilevanza in questa sede, è – comunque – doveroso ricordare il decreto ministeriale 14 aprile 1998, entrato in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998, di approvazione del nuovo statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”, riportante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” (tra cui l’ampiamente menzionato art. 6, di divieto della “conferma ... per più di due volte”);
- l’art. 14 di tale Statuto ha previsto, infatti, l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea nazionale nonché la successiva approvazione di tale elezione da parte del Ministro della Difesa;
- a tale statuto ha fatto seguito un ulteriore Statuto, approvato con decreto del Ministro della Difesa del 31 maggio 2001, adottato in positivo riscontro ad apposita richiesta formulata dal Presidente nazionale dell’Ente, “così come deliberato dall’Assemblea delle Sezioni di tiro a segno nella seduta del 30 giugno 2000”;
- secondo quanto riportato nello Statuto da ultimo menzionato, “L’Unione Italiana di Tiro a Segno è Ente pubblico nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, ai sensi del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143 e successive modificazioni” ed è, altresì, “Federazione Sportiva Nazionale di tiro a segno, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, è riconosciuta ai fini sportivi dal” CONI ed “è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione”, con previsione – agli artt. 13

e ss. – degli organi ed organismi dell'U.I.T.S., tra cui figura il “Presidente” in qualità di “organo centrale”, eletto dall'Assemblea, in veste di “massimo Organo dell'UITTS”;

- sulla base del dato testuale dell'art. 43 dello Statuto in esame, “è abrogato lo Statuto dell'Unione Italiana di Tiro a Segno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133”;

- preso atto che – secondo quanto formalmente riportato nello statuto del 2001 – lo statuto approvato con decreto del 14 aprile 1998 non risulta abrogato, va precisato, poi, che – in ragione dell'art. 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nella formulazione di rilevanza in questa sede - “le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale” (comma 1), precisando che “gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi elettivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti A tale fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti” e prevedendo, ancora, che “chi ha ricoperto per due o più mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile, salvo che il Presidente uscente candidato non raggiunta una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi”, con rinvio agli statuti dell'obbligo di contemplare previsioni in ordine alla “modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente candidato uscente non raggiunga il quorum richiesto”;

- tale articolo è stato modificato dalla legge n. 8 del 2018 nei seguenti termini: “gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e

non possono svolgere più di tre mandati”, con attribuzione, peraltro, di un potere di intervento del CONI qualora tali federazioni e discipline sportive “non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni” (comma 2), a cui si accompagna l’abrogazione dei su indicati commi 3 e 4 (a decorrere dal 13 febbraio 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 8, della medesima legge n. 8/2018, imponente l’obbligo a carico, tra gli altri, delle federazioni sportive nazionali di “adeguare i loro statuti alle disposizioni cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge”).

Stante quanto in precedenza riportato, sussistono valide ragioni per affermare che, secondo la normativa vigente:

- l’Unione Italiana di Tiro a Segno – UITS è un “ente pubblico nazionale”, soggetto alla vigilanza del Ministero della Difesa, il cui statuto risulta essere stato adottato già nel 1998 “ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”, riportante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” (tra cui l’ampiamente menzionato art. 6, di divieto della “conferma ... per più di due volte”);
- la stessa Unione è, nel contempo, qualificata come “Federazione Sportiva Nazionale di tiro a segno, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242”, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e, dunque, soggetta – in quanto tale – al controllo di quest’ultimo.

2.3. Ciò detto e soprassedendo, ancora, sul rilievo, sull’intervenuta approvazione di un nuovo statuto dell’Ente in virtù del D.M. 21 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. 30 maggio 2018, n. 124, prescrivente – del pari – che “i componenti degli organi dell’UITS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato” (art. 39), si osserva che:

- rilevanza alcuna – ai fini del decidere la controversia in esame – può essere attribuita al già menzionato art. 16 del D.Lgs. n. 242 del 1999, concernente gli “Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive

associate” (contemplante la possibilità - come accuratamente messo in evidenza dal ricorrente – di superare il limite in quest’ultimo previsto in virtù del conseguimento da parte del Presidente candidato di un quorum superiore al 55%), atteso che risulta doveroso tenere conto della poliedrica natura dell’UITS e, in particolare, della circostanza che quest’ultimo è un “ente pubblico”, sottoposto al controllo delle autorità di governo;

- non vi è, quindi, chi non veda come – a tali fini – assumano carattere dirimente le previsioni di cui agli artt. 39 e 78 dello statuto vigente all’epoca di adozione degli atti e dei provvedimenti impugnati, l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 90 del 2010 e, ancora, l’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978.

Tale constatazione trova conferma – del resto – nei seguenti rilievi:

- l’Unione di cui si discute è – comunque - un ente di diritto pubblico, oggetto di riordino in esito all’art. 26 del decreto legge n. 112 del 2008;

- come in precedenza indicato, già nel 1998 lo statuto di tale Unione è stato approvato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”, riportante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” (tra cui l’ampiamente menzionato art. 6, comma 2, di divieto della “conferma ... per più di due volte” dei mandati espletati).

Ciò detto, il Collegio ritiene che – ai fini del decidere – debba essere coerentemente definito e individuato il contenuto effettivo delle previsioni in argomento, ossia risulti doveroso comprendere l’operatività di tali previsioni, nel rispetto, tra l’altro, dei principi posti a presidio delle nomine degli organi di vertice degli Enti.

La controversia in trattazione risulta, infatti, connotata dalle seguenti peculiarità:

- il ricorrente ha già svolto il mandato di Presidente dell’Unione italiana tiro a volo “per i quadrienni olimpici 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2016”, ossia per ben tre quadrienni (di cui solo uno successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 90 del 2010 e dello statuto approvato nel 2011);

- essendo risultato il predetto nettamente vincente alle nuove elezioni svoltesi nel 2016 (riportando circa l'85% dei voti), la documentazione prodotta agli atti – e, in particolare, il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato - prova, dunque, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato perplessità in ordine alla nomina a presidente dello stesso, “tenuto conto che il sig. Obrist ha già rivestito la carica di Presidente dell'UTS nei precedenti quadrienni” di cui sopra (cfr. nota del 5 settembre 2017 - all. n. 1 alla memoria depositata dal Ministero della Difesa in data 24 novembre 2017);
- specificamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - investita della questione - ha formulato una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato, ponendo in evidenza che, a seguito del D.P.R. n. 90 del 2010 e del nuovo statuto del 2011, la nomina del sig. Obrist è già stata effettuata con il D.P.R. 18 febbraio 2013, “secondo la nuova normativa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 400 del 1988, che, a fortiori, al comma 2, restituisce rinnovato vigore alla piena vigenza delle disposizioni in merito al controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici di cui alla legge n. 14 del 1978”, constatando il rispetto “per le prime due nomine” della previsione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978, e, conseguentemente, pervenendo alla conclusione che – seppure, in base alle previsioni del D.P.R. n. 90 del 2010 e dello statuto, la proposta di nomina de qua possa apparire “come una prima conferma” – l'art. 6 di cui sopra, “ad una più attenta analisi”, contiene “principi generali” costituenti il “nucleo essenziale regolatorio dei procedimenti di nomina governativa presso enti pubblici”, ossia principi che non possono che prevalere o, comunque, essere considerati inderogabili;
- con il parere reso in riscontro a tale istanza, l'Avvocatura Generale dello Stato ha espressamente affermato che “è lo stesso D.P.R. n. 90/2010 (e conseguentemente lo Statuto) a prevedere un limite di possibilità di conferma, limitando altresì i poteri di autonoma determinazione dell'assemblea”, con riferimento alla “disciplina della legge 14 per gli enti pubblici”, e, dunque, ha “conclusivamente” ritenuto “che l'eventuale ulteriore conferma dell'ing.

Obrist alla carica di presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno, stante il quadro normativo di riferimento, si ponga in conflitto con la previsione di cui all'art. 6 della L. n. 14/1978”;

- con il decreto impugnato, il Ministero della Difesa – “considerato che, ai dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge n. 14 del 1978, la conferma nella carica di Presidente e Vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche non economici, non può essere effettuata per più di due volte” e considerata, ancora, la situazione del ricorrente – ha proceduto alla nomina di un commissario straordinario.

Preso atto che la problematica sorta in relazione al ricorrente si palesa - in sintesi - connessa o, meglio, dipendente dalle innovazioni introdotte in relazione alla nomina del “presidente” dell'Ente con il D.P.R. n. 209 del 2009 e, ancora, con il D.P.R. n. 90 del 2010 e lo statuto dell'Ente del 2011, di istaurazione di una nuova procedura, prescrivente l'adozione di tale provvedimento “su proposta del Ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”, il Collegio ravvisa la necessità di esaminare – con carattere di priorità rispetto agli altri – il motivo di diritto sub III), inerente alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978.

Orbene, tale motivo è immeritevole di positivo riscontro sulla base dei seguenti rilievi:

- non sussistono dati e/o elementi per dubitare che le innovazioni in trattazione abbiano determinato la piena operatività - non solo dell'art. 3 della legge n. 400 del 1988 ma anche - delle previsioni di cui alla legge n. 14 del 1978;

- secondo il dato testuale delle previsioni in cui tali innovazioni sono riportate, la nomina del Presidente dell'Unione in trattazione è, infatti, espressamente rimessa a un decreto del Presidente della Repubblica “previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”, su proposta del Ministro della Difesa;

- dato conto di ciò, non può non riconoscersi pieno e assoluto vigore alle previsioni della menzionata legge, risultando le stesse espressamente dirette a regolamentare, tra l'altro, le "nomine" e, ancora, le proposte" del "Presidente del Consiglio dei Ministri", del "Consiglio dei Ministri" e dei "Ministri", avendo, peraltro, cura di aggiungere che – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – tali previsioni non contemplano "discriminazioni" o, meglio, "differenziazioni" in ragione dell'attività posta in essere in epoca antecedente alla "nomina" o, comunque, in relazione all'attività pregressa, sicché qualsiasi limitazione della portata di esse sulla base – in particolare – del previo espletamento di "elezioni" non potrebbe che essere considerata in distonia con il dictum del legislatore;

- sempre per fornire riscontro alla censura del ricorrente, preme aggiungere, ancora, che la riconduzione – in particolare – del disposto dell'art. 6, comma 2, della legge in argomento al "bilanciamento dei poteri dello Stato" appare non corretto e, comunque, riduttivo, posto che la ratio di esso risulta più coerentemente rispondente al principio di alternanza nella nomina dei vertici degli enti e, in termini più generali, di rotazione degli incarichi, in stretta sintonia con l'art. 97 della Cost.;

- per quanto attiene, poi, al parere delle Commissioni Parlamentari, è da dire che l'obbligo di previa acquisizione dello stesso deve essere considerato – comunque – sussistente sulla base della constatazione – in linea con quanto già esposto – che l'introduzione della nuova disciplina di regolamentazione della nomina del presidente dell'Ente non può che determinare la piena operatività della legge n. 14 del 1978. A conferma di tale asserzione depone - del resto – il decreto con cui, in data 18 febbraio 2013, il Presidente della Repubblica ha proceduto alla nomina del ricorrente, "per la durata del quadriennio olimpico 2013-2016", a "Presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a volo", in cui – nelle premesse – è dato, tra l'altro, leggere "visti i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari";

- seppure debba convenirsi in ordine all'insussistenza di una figura di ente pubblico "unitaria", come desumibile, tra l'altro, dal parere del Consiglio di Stato 6 luglio 2011, n. 2984, richiamato dal ricorrente, deve – nel contempo – affermarsi che, in tutti i casi in cui si tratti, come nell'ipotesi in trattazione, di un principio di carattere generale, eventuali deroghe allo stesso non si prestano - in via di principio - ad essere rilevate in via interpretativa, pena l'inaccettabile ammissione di una potenziale variabilità dei modelli organizzativi degli enti, e, comunque, non possono prescindere da valutazioni concrete, atte ad accertare una vera e propria incompatibilità con la natura dell'ente, la quale – nell'ipotesi in esame – si rivela insussistente;

- per quanto, ancora, l'"elezione" da parte dell'Assemblea, la disamina della disciplina in trattazione impone di configurare la stessa in termini di mera fase antecedente o, meglio, prodromica del procedimento di nomina, la quale – come ampiamente precisato – compete al Presidente della Repubblica secondo le modalità indicate. Non vi è – del resto – chi non veda come la nomina e l'elezione in precedenza effettuata da parte di un organo assembleare siano diverse, con l'ulteriore precisazione che è esclusivamente la "nomina" a determinare l'assunzione delle funzioni da parte del soggetto interessato. Risulta, poi, noto che le finalità perseguite dal legislatore attraverso l'attribuzione del potere di "nomina" sono ulteriori e distinte rispetto a quelle specifiche delle "elezioni", sicchè la nomina ad opera del Presidente della Repubblica non può che soggiacere alle previsioni della legge n. 14 del 1978.

In sintesi, la censura in trattazione va respinta.

2.4. Il ricorrente denuncia, ancora, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 1 della legge n. 406 del 1977 e art. 32 della legge n. 70 del 1975.

Anche tale censura va respinta, posto che:

- si tratta di previsioni riguardanti specificamente i membri dei "consigli di amministrazione degli enti pubblici";

- il vantaggio di tale previsione e, dunque, l'invocazione della stessa da parte del ricorrente è sicuramente rinvenibile nell'esonero dal limite di conferma di "una sola volta" previsto nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, "per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedono la designazione elettiva degli amministratori da parte degli iscritti", ma - come già ampiamente esposto - il D.P.R. n. 90 del 2010 e lo Statuto dell'Unione Nazionale del Tiro a Segno contemplano una procedura per la nomina del Presidente completamente diversa, prescrivente espressamente l'adozione di un D.P.R.;
- in ogni caso, il su indicato art. 32 della legge n. 70 del 1975 trova applicazione per gli enti pubblici previsti dalla stessa legge e, come già rilevato dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa (cfr. all. n. 4, depositato in giudizio dal ricorrente in data 17 gennaio 2019), "l'Unione Italiana Tiro a Segno non è compresa tra gli enti elencati nelle Tabelle allegate alla stessa legge n. 70 del 1975";

In sintesi, il motivo di diritto in trattazione è privo di giuridico pregio.

2.5. Per quanto riguarda l'asserita applicazione dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 242 del 1999, il Collegio ritiene di ribadire che l'Unione Nazionale del Tiro a Segno riveste una duplice natura e, precipuamente, la natura di ente pubblico e la natura di federazione sportiva, precisando – in aggiunta – che l'invocato decreto opera esclusivamente in relazione alle federazioni sportive e, dunque, non coinvolge in alcun modo la disciplina degli enti pubblici, il che conduce, peraltro, ragionevolmente ad escludere la sussistenza di validi motivi per affermare che il citato decreto abbia inciso sulla legge n. 14 del 1978, determinandone – in particolare – l'abrogazione in parte qua.

2.6. Proprio le peculiarità che connotano il procedimento di nomina del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno impongono, poi, di rilevare l'infondatezza dei motivi di diritto sub II) sulla base delle seguenti considerazioni:

- come si è avuto ampiamente modo di constatare, la nomina del Presidente dell'Unione in esame si pone come il “momento” finale di un procedimento complesso che coinvolge una pluralità di differenti “autorità”. Premesso che tale procedimento presuppone l'avvenuto espletamento delle elezioni da parte dell'Assemblea Nazionale dell'Ente, il procedimento de quo richiede, infatti, la proposta di nomina del Ministro della Difesa e, ancora, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica “previa deliberazione del Consiglio dei ministri” (cfr. art. 60 del D.P.R. n. 90 del 2010); - ciò detto, le argomentazioni del ricorrente addotte a sostegno del vizio di incompetenza si rivelano privi di giuridica consistenza, atteso che ognuna di tali autorità ben può – nell'esercizio dei poteri ad essa demandati – formulare rilievi o, ancora, mostrare dissensi in ordine alla nomina;

- in relazione alla vicenda in esame, la documentazione prodotta agli atti prova l'insorgenza fin da subito di dubbi e perplessità sulla nomina del ricorrente a Presidente. Segnatamente, da tale documentazione è dato trarre: - la formulazione di una richiesta di parere al CONI da parte del Ministero della Difesa; - l'intervento dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa in relazione a tale questione, sfociato in un riscontro positivo (cfr. “Appunto al Ministro”, prodotto agli atti); - la successiva rimessione da parte del menzionato Ufficio Legislativo alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri della “correttezza dell'Amministrazione procedente, in merito all'avvio della nomina dell'Ing. Ernfried Obrist quale Presidente” dell'Unione, effettuata con nota del 26 luglio 2017 (e, quindi, successivamente alla comunicazione già inviata dal Ministro alla menzionata Presidenza il precedente 5 aprile 2017, riportante la richiesta di avvio alla “procedura di conferma” del ricorrente a Presidente dell'ente); - la richiesta di un parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Avvocatura Generale dello Stato, poi reso con nota del 5 settembre 2017, in cui è dato “conclusivamente” leggere che “deve ritenersi che l'eventuale ulteriore conferma dell'Ing. Obrist alla carica di presidente dell'Unione Italiana Tiro a

Segno, stante il quadro normativo di riferimento, si ponga in contrasto con la previsione di cui all'art. 6 della L. n. 14/1978". Orbene, le vicende in precedenza descritte rivelano che il Ministero della Difesa ha sì effettuato una "proposta" ma, in esito a "percorsa corrispondenza" con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha mutato il proprio avviso, pervenendo a riconoscere che "entrambe le soluzioni – ovvero quella di procedere alla nomina dell'Ing. Obrist, come quella di ritenerla potenzialmente illegittima ai sensi del richiamato articolo 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978 – siano parimenti accessibili", tanto da effettuare la scelta di rimettersi "alle valutazioni" della Presidenza, senza astenersi, tra l'altro, dal preannunciare che "qualora codesta Presidenza dovesse propendere per non dare seguito alla proposta di nomina dell'Ing. Obrist, questo Direttivo dovrà procedere, quale amministrazione vigilante, all'invalidazione delle elezioni ed al conseguente commissariamento dell'Ente". Tenuto conto delle peculiarità che hanno connotato la vicenda in esame, sussistono, dunque, tutti i presupposti per configurare un "arresto" del procedimento di nomina del Presidente dell'UITTS, il quale impone di considerare gli assunti giuridici del ricorrente immeritevoli di condivisione sia perché idonei a svuotare di giuridica consistenza l'operato e/o l'intervento dei soggetti coinvolti nelle fasi preliminari del procedimento (i quali – secondo il ricorrente - sarebbero paradossalmente tenuti a rimettere anche valutazioni negative o, comunque, non favorevoli al Presidente della Repubblica) ma anche a determinare un inutile aggravio del procedimento.

Quanto in precedenza riportato impone, in ultimo e, comunque, per fornire riscontro ai rilievi del ricorrente, di osservare che – in ipotesi del tipo di quella in trattazione, caratterizzata dal mancato, definitivo e corretto esercizio del potere di proposta (e non di mancato esercizio del potere di nomina), atto ad determinare un arresto del procedimento – alcuna necessità di chiedere ed ottenere il parere delle Commissioni parlamentari risulta rinvenibile.

2.7. In relazione alla denuncia di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa è da porre in evidenza che:

- come ripetutamente ribadito, l'art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978 prevede – per la presidenza di enti pubblici – che “la conferma non può essere effettuata per più di due volte”;
- posto che l'insorgenza della problematica afferente l'assoggettamento alla limitazione di cui sopra risulta formalmente riconducibile alle modificazioni intervenute dal 2008 in poi, concernenti, tra l'altro, lo Statuto dell'UITTS, incidenti sulla nomina del Presidente mediante la previsione dell'adozione di apposito D.P.R. (come, peraltro, rilevato anche dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Difesa), il che rende, peraltro, influente qualsiasi considerazione in relazione ai “precedenti presidenti dell'UITTS che hanno” – a detta del ricorrente ma, comunque, in carenza della produzione di elementi di prova – “sovente ricoperto la carica anche per più di tre mandati consecutivi”, diviene doveroso osservare che, nel 2013, il ricorrente non si trovava nella condizione ostativa prevista dalla menzionata disposizione (ossia nella condizione di essere stato già confermato per due volte “nella carica di Presidente”).
- preso così atto che tale condizione si è determinata successivamente e, in particolare, a seguito delle elezioni del 2016 e ricordato, ancora, quanto già affermato circa l'operatività del disposto dell'art. 6, comma 2, in esame anche in relazione al provvedimento di nomina del Presidente dell'Unione di cui si discute, risulta evidente che, in definitiva, finisce con l'assumere carattere dirimente una ulteriore e diversa questione, ossia la questione concernente la rilevanza o meno dei fatti pregressi all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione dell'Ente o, meglio, all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente ovvero la problematica concernente l'obbligo o meno per l'Amministrazione di prendere in considerazione la situazione in cui l'interessato versa, indipendentemente dall'epoca in cui la stessa ha avuto modo di maturare e concretizzarsi;
- al riguardo, appare opportuno ricordare che l'Ufficio Legislativo della Difesa – nell'“Appunto al Ministro” depositato in giudizio - ha avuto modo di

affermare che “le nuove disposizioni che limitano un solo mandato la possibilità di conferma”, individuate nell’art. 60 del D.P.R. n. 90 del 2010 e negli artt. 17 e 39 del nuovo Statuto dell’Ente, “regolano situazioni e procedure vevoli per il futuro in quanto decorrenti solo dall’entrata in vigore del citato regolamento di organizzazione dell’ente e più esattamente dall’approvazione del nuovo statuto dell’ente. Alla luce di queste considerazioni l’ulteriore conferma dell’ing. OBRIST, oggetto del presente appunto, rappresenta di fatto la prima e ultima possibile conferma nell’incarico”, escludendo – in sintesi – la necessità di prendere in considerazione le nomine “pregresse”;

- tale considerazioni non si rivelano – comunque – di ausilio, atteso che le stesse ineriscono specificamente le previsioni dello Statuto, tra cui figura – in particolare – la norma transitoria dell’art. 78, statuente l’entrata in vigore del “limite alla rieleggibilità dei componenti degli organi dell’UITTS di cui all’articolo 39 dal primo rinnovo degli organi dell’UITTS successivo all’approvazione del presente Statuto”;

- a parte la constatazione che il disposto dell’art. 78 in esame appare – in verità - passibile di differenti letture, tenuto conto che – in esso - l’unica espressione effettivamente chiara ed inequivoca è il riferimento al “primo rinnovo degli organi” successivo allo Statuto del 2011 (utile a escludere la valenza di situazione pregresse esclusivamente in relazione alla nomina degli organi effettuata per la prima volta in osservanza di quest’ultimo), è necessario, sempre e comunque, valutare la rilevanza delle nomine del ricorrente a Presidente, relative ai periodi 2004-2008 e 2008-2012, effettuate con decreto del Ministro della Difesa (e, dunque, non “ai sensi dell’art. 3 della legge n. 400 del 1988”), ai fini dell’osservanza del limite posto dall’art. 6, comma 2, della legge n. 78 del 1978;

- in proposito, il Collegio ritiene di pervenire ad una soluzione positiva, in linea, tra l’altro, con la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, richiamata dalla difesa erariale nella memoria depositata in data 30

gennaio 2019, secondo la quale “la nuova norma sull’ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione – ora ostativa – a fatti passati, eretti a requisiti negativi ed ostativi per l’accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell’acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza ma non già regolandolo in modo nuovo”, precipuamente in ragione dell’esigenza di “assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo... favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati ... nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini (cfr. Cass, Sez. I, 9/10/2007, n. 21100; Cass. 5/6/2007, n. 13181; Cass. 20/05/2006, n. 11895), potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl’iscritti e di vigilanza sull’osservanza delle regole deontologiche”, statuendo – in sintesi – il principio della rilevanza, “ai fini dell’ineleggibilità, ai mandati pregressi e cioè anche a quelli espletati” prima dell’entrata in vigore di una norma, escludendo, peraltro, che - in tale modo – si attui un’applicazione retroattiva di norme di legge sulla base della considerazione che “l’identificazione dei requisiti di eleggibilità ha luogo necessariamente al momento dell’elezione dell’organo ma non può che avere riferimento a presupposti di fatto verificatisi in precedenza, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale”, sicchè le modificazioni normative apportate alla disciplina regolante la nomina di un organo non regolano “il passato” ma attribuiscono rilevanza, per il futuro, a fatti passati, i quali ben si prestano ad ergersi “a requisiti negativi ed ostativi per l’accesso” a determinate cariche, con richiamo, ancora, di precedenti pronunce afferenti il “caso di elezioni espressive di rappresentanza politica, sia pure locale” (sent. 19 dicembre 2018, n. 32781).

Per completezza, preme osservare che la decisione del TAR del Lazio n. 72 del 2019, invocata dal ricorrente con la memoria depositata in data 18 gennaio

2019, riguarda il ben differente caso del cumulo dei ruoli svolti in qualità di “commissario straordinario” con quelli espletati “in qualità di presidente elettivo” di un ente e, dunque, si tratta di una pronuncia resa a definizione di una controversia del tutto differente da quella in trattazione.

In ogni caso, è da dire che, in tale pronuncia, non è affatto escluso “l’obbligo di tenere in conto pure gli eventuali mandati svolti prima della entrata in vigore del nuovo statuto” e, anzi, la motivazione di essa si pone in sintonia con la conclusione a cui si è pervenuti, atteso che offre chiara prova della presa in considerazione da parte del Collegio anche dei mandati de quibus.

In essa è dato, infatti, leggere che, “poiché, per le ragioni sopra indicate, le funzioni di presidente e quelle di commissario straordinario non sono equiparabili, non si può che concludere che tra il 2005 ed il 2017” il ricorrente “ha svolto solo due mandati quadriennali” (e, quindi, un numero di mandati inferiore a quello massimo previsto).

Tutto ciò detto, è da ritenere che l’Amministrazione - prendendo in considerazione anche i mandati di Presidente, afferenti i periodi 2004-2008 e 2008-2012, già espletati dal ricorrente, e pervenendo, sulla base di essi (cumulati – ovviamente - all’ulteriore mandato per il quadriennio olimpico 2012-2016), a riscontrare un contrasto tra il conferimento di un “ulteriore mandato” e i “limiti imposti dall’articolo 6 della legge n. 14 del 1978” - abbia legittimamente operato.

2.8. Quanto in precedenza esposto conduce, peraltro, ad affermare che il decreto del 2 ottobre 2017, oggetto di gravame, costituisce un “provvedimento vincolato”, in relazione al quale risulta, tra l’altro, palese che “il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

In relazione ad esso è, pertanto, meritevole di affermazione e riconoscimento la piena operatività del disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, inibitorio – come noto - dell’annullamento ove si tratti di vizi afferenti, tra l’altro, il procedimento, qual è la violazione dell’art. 7 della

medesima legge, denunciato dal ricorrente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, n. 1656 del 2018).

2.9. Per le ragioni illustrate, l'impugnativa proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta.

3. Come esposto nella parte in "fatto", il ricorrente ha proposto "motivi aggiunti" per l'annullamento del decreto con cui, in data 22 ottobre 2018, il Ministro della Difesa ha confermato l'avv. Soro nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Unione Tiro a Segno.

Tale impugnativa – al pari della precedente – non è meritevole di positivo riscontro, tenuto conto che:

- accertata l'infondatezza delle censure già avanzate nei confronti del provvedimento inizialmente gravato, alcuna illegittimità per illegittimità derivata risulta riscontrabile;
- per quanto attiene all'illegittimità denunciata "in via autonoma", chiari si profilano, ancora, fondati dubbi sulla sussistenza dell'interesse ad agire, in ragione dell'espresso riferimento all'insussistenza di "presupposti per posticipare le elezioni".

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità e della complessità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO